

§ 4.4.e - R.R. 2 aprile 1997, n. 1.

Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) - aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 .

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 23/04/1997)

TITOLO I

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (ARTICOLO 32 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 4 LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO")

Art. 1. (Finalità).

1. Le aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 32 comma 1 lettera a) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di proteggere la fauna autoctona e naturalizzata per consentire lo sviluppo e l'irradiazione nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 32, comma 1 lettera a) della l.r. 29/1994.

3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di assestamento e abbattimento autorizzati dalla Regione. (8)

Art. 2. (Programmi di protezione).

1. Le aziende, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, predispongono programmi di conservazione naturale e di ripristino ambientale, nonché di studio e di divulgazione, con particolare riferimento alle scuole, da realizzarsi nell'arco dell'anno.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in modo particolare, la tipica fauna dell'Appennino settentrionale e delle Alpi Marittime e, nelle zone umide, la fauna acquatica.

3. I programmi annuali sono inviati, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Regione, che ne accerta la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria vigente e formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. (9)

4. Le aziende, per l'attuazione e la realizzazione dei programmi, possono stipulare accordi o convenzioni con le associazioni protezionistiche riconosciute o con altre associazioni senza fini di lucro.

Art. 3. (Immissioni).

1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita l'immissione, secondo le disposizioni previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, di esemplari appartenenti esclusivamente alle seguenti specie:

- a) fagiano
- b) starna

- c) pernice rossa
- d) lepre
- e) germano reale
- f) capriolo, daino, cervo, camoscio e cinghiale, quest'ultimo esclusivamente in aree adeguate recintate. (10)

2. Le immissioni sono effettuate entro le date comprese tra il 1 gennaio ed il 31 agosto di ciascun anno.

3. Le immissioni di selvaggina avvengono alla presenza dei soggetti preposti alla vigilanza che redigono apposito verbale. (11)

4. La selvaggina immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.

Art. 4. (Prelievo).

1. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo di selvaggina appartenente alle specie di cui è autorizzata l'immissione, è consentito al titolare della concessione e ai soggetti da lui autorizzati. Il titolare ha l'obbligo di accertarsi che le persone da lui autorizzate siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti e che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista.

2. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni al prelievo devono essere integralmente utilizzati per la gestione dell'azienda, e per i relativi investimenti.

3. Il prelievo di selvaggina nelle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dalla Regione sulla base dei piani di abbattimento e di assestamento che il titolare della concessione presenta almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio del prelievo per gli ungulati ed almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio del prelievo per la selvaggina minore. Dai piani devono comunque risultare: (12)

- a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;
- b) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione;
- c) le eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 3 comma 3. (13)

4. Il Piano deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

5. La Regione comunica ogni anno al titolare della concessione prima dell'avvio del prelievo, il numero dei capi abbattibili, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro i suddetti termini, i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale. (14)

6. Il piano di abbattimento deve tener conto prioritariamente, individuandoli ove possibile, di capi malati nonché di quelli vecchi per ogni specie immessa. Il totale dei capi oggetto di prelievo non può superare in ogni caso il 60 per cento dei capi stimati dal piano, ivi comprese le nuove immissioni.

7. Per la valutazione sulla consistenza faunistica, anche ai fini del prelievo, la Regione può effettuare accertamenti in qualsiasi momento. (15)

8. Il prelievo di selvaggina è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio, fino al raggiungimento del contingente

previsto dal piano di abbattimento.

9. La Regione può autorizzare, al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento. (16)

10. L'esercizio della caccia da appostamento fisso, da parte dei soggetti autorizzati dal titolare della concessione, è consentito nel rispetto della l.r. 29/1994 e della conseguente disciplina regionale; resta ferma l'esclusione dell'opzione della forma di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della l.r. 29/1994. (17)

11. Il prelievo di capi appartenenti alle specie migratrici, che non può avvenire in contrasto con quanto previsto dagli articoli 1 e 2, può essere autorizzato dalla Regione nel disciplinare di cui all'articolo 18, purché il programma di gestione delle singole aziende preveda un impegno attivo nella salvaguardia e nel miglioramento dell'ambiente, in modo tale che risulti favorita anche la presenza delle specie migratrici (1).

12. Il prelievo avvenuto nelle aziende faunistico-venatorie deve risultare da apposita ricevuta, rilasciata in copia a colui che lo ha effettuato dal titolare della concessione che ne conserva l'originale. Nella ricevuta sono annotati specie e numero dei capi abbattuti, nonché nominativo e numero di licenza di caccia delle persone autorizzate.

13. Le catture di cui al comma 9, finalizzate al ripopolamento, devono risultare da apposite ricevute, rilasciate dal titolare, recanti l'annotazione del destinatario e delle persone autorizzate al trasporto.

Art. 5. (Deroghe al prelievo delle specie autorizzate).

1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e dal disciplinare di cui all'articolo 18; è fatta eccezione per la volpe ed il cinghiale, nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio. *Relativamente al cinghiale la caccia in forma collettiva si svolge ai sensi del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).* (18)

2. Sono consentite eventuali deroghe autorizzate dalla Regione in applicazione di norme statali o regionali. (19)

Art. 6. (Allevamento in cattività).

1. Il titolare della concessione, nell'ambito dell'azienda, può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

2. L'allevamento in cattività di specie selvatiche, nell'ambito delle aziende, avviene comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7. (Registro).

1. Il titolare della concessione detiene un registro su cui vengono giornalmente annotate le generalità delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile, i capi complessivamente prelevati distinti per sesso e i capi immessi suddivisi per classi di età e sesso e relative date di immissione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48, comma 1 della l.r. 29/1994.

Art. 8. (Danni).

1. Il risarcimento di eventuali danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, nonché provocati nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila all'interno delle aziende faunistico-venatorie alle colture agricole, è disciplinato ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 29/1994.

Art. 9. (Addestramento cani).

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti anche fuori dalla stagione venatoria, purché non comportino l'abbattimento di selvaggina, con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio.

Art. 10. (Raccolta di uova e protezione di nidiate).

1. Qualora vengano accertati danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curare la schiusa e l'allevamento dei nati. E' consentito, altresì, l'uso dei cani per la individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dalle lavorazioni agricole. Dette operazioni sono comunicate entro tre giorni ai servizi di vigilanza della Regione. (20)

Art. 11. (Idoneità del territorio).

1. Il territorio oggetto della concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie e deve dimostrare vocazionalità per le specie da immettere o incentivare.

Art. 12. (Limiti di superficie).

1. La estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non è di norma inferiore a 500 ettari né superiore a 3000 ettari. Su conforme parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, possono essere autorizzate variazioni, in aumento e in diminuzione, per un massimo del 10 per cento.

Art. 13. (Riduzione o ampliamento).

1. La riduzione e l'ampliamento dell'area dell'azienda sono richieste e concesse con le stesse modalità della domanda di concessione sentiti gli Organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

Art. 14. (Tabellazione).

1. Il perimetro delle aziende viene tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda faunistico-venatoria - articolo 32 comma 1 lettera a) l.r. 29/1994". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero su fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

Art. 15. (Vigilanza).

1. Il titolare della concessione, è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata nella misura almeno di uno ogni 1000 ettari, o frazione superiore a 500 ettari. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione, devono essere tempestivamente comunicati alla Regione. (21)

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria ai sensi della l.r. 29/1994.

Art. 16. (Presupposti della concessione).

1. Il rilascio della concessione di azienda faunistico-venatoria, può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione, appartengano a più proprietari o conduttori questi, ai fini della concessione, possono associarsi fra loro.

2. E' vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi recinzione presente deve avere esclusivamente funzione di ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.

Art. 17. (Domanda).

1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 29/1994.

2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale corredata di una relazione tecnica indicante: (22)

a) caratterizzazione ambientale del territorio che evidenzi gli elementi di conformità con il *Piano faunistico venatorio*, comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione delle aree coltivate con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto; (23)

b) precisazione, a seconda dei casi, relative al modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici;

d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e stima della consistenza, determinata in via induttiva, della popolazione di ciascuna di esse;

f) piano di gestione e controllo del cinghiale, ove presente, e relativo piano di ripristino ambientale;

g) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti, o da realizzarsi, con indicazione della specie e del numero stimato di esemplari ospitati annualmente;

h) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (ripopolamento, reintroduzione), nonché la durata dei programmi stessi;

i) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a).

3. (Omissis) (2)

4. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il *Piano faunistico venatorio*, sentito il parere dell'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della *Struttura competente* entro trenta giorni dalla richiesta all'*ISPRA* e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni. (3)

5. La concessione è rilasciata previo pagamento della tariffa, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).

6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione dell'azienda.

7. La concessione è soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 18. (Disciplinare).

1. La Regione, sulla base dei piani di assestamento e di gestione allegati alla domanda, redige un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria. Nel disciplinare risultano gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo, prelievo ed irradimento è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo fra selvaggina e territorio. (24)

2. Nel disciplinare di concessione è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento a scopo di ripopolamento dell'azienda.

Art. 19. (Durata).

1. La concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie, ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. La concessione cessa inoltre nei seguenti casi:

a) il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta alla Regione con preavviso di almeno sessanta giorni; (25)

b) il titolare decade da ogni diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'articolo 20. La decadenza è disposta dalla Regione, con atto del dirigente della *Struttura competente*; (26)

c) la revoca della concessione è disposta, previa diffida, con atto del dirigente della *Struttura competente*, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare, degli obblighi previsti dalla legge.

3. In caso di rinuncia, decadenza, o revoca, la Regione decide, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato ai fini faunistici. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. La Regione può, entro tale data, effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare dell'azienda. (27)

Art. 20. (Rinnovo).

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale che, previa verifica del persistere dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il *Piano faunistico venatorio*, esprime il proprio parere entro trenta giorni (4).

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego motivato è adottato con atto del dirigente della *Struttura regionale competente* entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. (28)

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

Art. 21. (Norma transitoria).

1. Le aziende faunistiche venatorie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate in base al provvedimento di concessione provinciale fino alla scadenza della concessione stessa.

TITOLO II

**AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE
(ARTICOLO 32 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 4
LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 "NORME
REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO")**

Art. 22. (Finalità).

1. Le aziende agrituristiche-venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione di aree montane o svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

Le aziende agrituristiche-venatorie devono preferibilmente:

- a) essere situate nei territori a scarsa vocazione faunistica;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni;
- c) avere una estensione massima di ettari 600.

Art. 23. (Prelievo). (29)

1. Nelle aziende agrituristiche-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate, sulle specie di selvaggina di cui all'articolo 24, riproducibili in cattività, durante la stagione venatoria, con il rispetto del silenzio venatorio.

2. Il titolare dell'autorizzazione può consentire tutto l'anno gare cinofile, nonché l'allenamento e addestramento cani anche con abbattimento della selvaggina immessa. Tali attività possono essere consentite anche sul cinghiale con abbattimento dello stesso, nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2bis dell'articolo 24.

Art. 24. (Immissioni).

1. Le immissioni di selvaggina nelle aziende agrituristiche-venatorie sono effettuate a discrezione del concessionario e debbono essere annotate nel registro di cui all'articolo 25. I capi immessi devono provenire da allevamenti autorizzati. Relativamente al cinghiale i capi immessi possono provenire anche dall'attuazione dei piani di controllo di cui all'articolo 36 della l.r. 29/1994. È vietata, per tutte le specie, l'immissione di ibridi e specie alloctone. La mancata ottemperanza a dette disposizioni provoca l'immediata sospensione o la revoca della concessione. (30)

2. Le specie utilizzate devono essere comprese fra le seguenti: starna, pernice rossa, fagiano, lepre, quaglia europea, germano reale e cinghiale. (31)

2 bis. L'immissione del cinghiale è consentita purché i capi siano immessi in aree adeguatamente recintate. (32)

Art. 25. (Registro).

1. I capi immessi e quelli abbattuti, devono essere annotati dal titolare dell'azienda, di volta in volta, in apposite sezioni sul registro vidimato dalla Regione. Nel registro vengono giornalmente annotate le generalità delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile. Tale registro deve

essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48 della l.r. 29/1994. (33)

Art. 26. (Permessi).

1. Ogni cacciatore, all'interno dell'azienda, deve essere in possesso di permesso numerato nonché dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti. (34)

2. Le annotazioni dei capi abbattuti sono riportate, giornalmente, a cura del titolare dell'azienda, nel registro di cui all'articolo 25. (35)

Art. 27. (Divieti).

1. Nelle aziende agrituristiche-venatorie è vietato cacciare uccelli appartenenti a specie migratrici in contrasto con le modalità, i tempi e le specie previsti dal calendario venatorio ad eccezione della quaglia e del germano reale oggetto di immissione. (36)

(Omissis) (37)

Art. 28. (Vigilanza).

1. Nelle aziende con superficie superiore a ettari 200, il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata. (38)

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria, ai sensi della l.r. 29/1994.

3. La Regione, in ogni momento, può eseguire controlli di accertamento faunistico sull'intero territorio o su appezzamenti campione. (39)

4. Nel caso di irregolarità nella gestione la Regione può procedere alla sospensione o alla revoca della concessione. (40)

Art. 29. (Tabellazione).

1. Il perimetro delle aziende viene tabellato a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli, sui quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda agrituristiche-venatoria, articolo 32 comma 1 lettera b) l.r. 29/1994". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo bianco, ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

Art. 30. (Soggetti abilitati a richiedere la concessione e presupposti per la concessione). (41)

1. La concessione per la istituzione di aziende agrituristiche-venatorie è rilasciata esclusivamente ad imprese agricole, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) cooperative agricole e forestali;
- b) forme associate di imprenditori agricoli;
- c) singoli imprenditori agricoli.

2. I legali rappresentanti o i titolari dell'impresa agricola devono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente.

2 bis. La concessione è rilasciata a seguito del raggiungimento del consenso dei proprietari o conduttori dei fondi di almeno il 90% della superficie totale. Nella parte di superficie inclusa ma per la quale non è stato acquisito il consenso è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria. Tale superficie viene tabellata, con le modalità previste dall'articolo 29, a cura del titolare della concessione con appositi cartelli, sui quali deve figurare la seguente scritta: "Divieto di caccia ai sensi del r.r. 1/1997 e ss.mm.ii.. (42)

Art. 31. (Domanda).

1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 29/1994.

2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale, corredata di una relazione tecnica indicante: **(43)**

a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione culturale delle aree con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive allagate, zone ad incolto;

b) eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali:

- aree di agricoltura svantaggiata;

- aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;

c) precisazione sul modello di conduzione prevalente dell'azienda;

d) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio, in cui si evidenzia la scarsa vocazione faunistica;

e) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

f) nel caso in cui l'azienda allevi direttamente la selvaggina, descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;

g) illustrazione di massima dei programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche cacciabili;

h) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a).

3. *(Omissis)* **(5)**

4. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, sentito il parere dell'ISPRA, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni. **(6)**

5. La concessione è rilasciata previo pagamento della tariffa nella misura prevista dalle tasse di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 157/1992 e della legge regionale 66/1994.

6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per la istituzione dell'azienda.

7. La concessione è soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge 157/1992.

Art. 32. (Durata).

1. La concessione di azienda agri-turistico-venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. Il titolare decade da ogni diritto ove non richiedi il rinnovo della concessione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 33. La decadenza è disposta dalla Regione, con atto del dirigente della Struttura competente. **(44)**

3. La concessione inoltre può essere sospesa o revocata, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi

previsti dalla legge. **(45)**

4. La revoca e la sospensione della concessione sono disposte previa diffida, con atto del dirigente della Struttura regionale competente.

Art. 33. (Rinnovo).

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale che, previa verifica del persistere dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, esprime il proprio parere entro trenta giorni **(7)**.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione, dell'azienda agri-turistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego è adottato con atto del dirigente della Struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. **(46)**

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

Note

(1) Comma già sostituito dall'art. unico del R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(2) Comma già sostituito dall'art. 1 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 8 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(3) Comma già modificato dall'art. 2 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3 e così sostituito dall'art. 8 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(4) Comma già sostituito dall'art. 3 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(5) Comma già sostituito dall'art. 4 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 19 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(6) Comma già modificato dall'art. 5 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3 e così sostituito dall'art. 19 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(7) Comma già sostituito dall'art. 6 del R.R. 1 agosto 2008, n. 3 e così modificato dall'art. 21 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(8) Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(9) Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(10) Lettera così modificata dall'art. 3 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(12) Alinea così modificato dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(13) Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(14) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(15) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(16) Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(17) Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

(18) Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.

- (19) Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (20) Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (21) Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (22) Alinea così modificato dall'art. 8 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (23) Lettera così modificata dall'art. 8 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (24) Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (25) Lettera così modificata dall'art. 10 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (26) Lettera così modificata dall'art. 10 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (27) Comma così modificato dall'art. 10 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (28) Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (29) Articolo così sostituito dall'art. 12 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (30) Comma così modificato dall'art. 13 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (31) Comma così modificato dall'art. 13 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (32) Comma aggiunto dall'art. 13 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (33) Comma così modificato dall'art. 14 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (34) Comma così modificato dall'art. 15 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (35) Comma così modificato dall'art. 15 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (36) Comma così sostituito dall'art. 16 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (37) Comma soppresso dall'art. 16 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (38) Comma così modificato dall'art. 17 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (39) Comma così modificato dall'art. 17 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (40) Comma così sostituito dall'art. 17 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (41) Rubrica così sostituita dall'art. 18 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (42) Comma aggiunto dall'art. 18 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (43) Comma così modificato dall'art. 19 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (44) Comma così modificato dall'art. 20 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (45) Comma così modificato dall'art. 20 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.
- (46) Comma così modificato dall'art. 21 del R.R. 25 luglio 2017, n. 1.